

LINEE GUIDA GENERALI D.LGS. 626/94

Aldo Fedi (Az. USL 3), Marcella Filieri (Az. USL 5),
Alessandro Fattorini (Az. USL 7), Pierluigi Londini (Az. USL 9),
Lucia Miligi (CSPO Az. Osp. Careggi), Paola Pasquinelli (Reg. Toscana)

INTRODUZIONE

L'agricoltura, malgrado tutte le trasformazioni ed evoluzioni tecnologiche, ha conservato caratteristiche peculiari e ben differenziate da tutti gli altri settori produttivi.

La molteplicità e l'eterogeneità dei diversi lavori colturali determina la molteplicità e l'eterogeneità delle situazioni di rischio, così come la varietà delle forme di conduzione delle aziende, la polverizzazione e dispersione di queste nel territorio, la variabilità del terreno (soprattutto in riferimento alle pendenze e alle caratteristiche fisico - chimiche), le sistemazioni fondiarie, l'età lavorativa degli addetti.

Questo elaborato nasce dalla consapevolezza che questi aspetti e particolarità distinguono il settore agricoltura dalle altre attività produttive e che lo hanno penalizzato negli anni per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza del lavoro.

Il D.Lgs 626/94 e le successive modifiche impongono comunque anche all'imprenditore agricolo - datore di lavoro, delle ulteriori responsabilità. Infatti, anche se molti datori di lavoro con le modifiche al D.Lgs. 626/94 sono esonerati dalla stesura del documento di valutazione, non sono esonerati dall'obbligo di determinare i rischi a cui sono esposti i propri dipendenti e di attuare di conseguenza le misure di prevenzione e protezione tese al miglioramento delle condizioni lavorative.

Inoltre tutto il processo di prevenzione, dall'identificazione dei pericoli alle misure di miglioramento, devono essere basate sulla consultazione e la partecipazione di tutti i soggetti presenti nel luogo di lavoro.

Per queste ragioni il Gruppo di lavoro "Tutela della salute del lavoratore in agricoltura" della Regione Toscana ha predisposto le seguenti linee guida che possono essere utili ai soggetti interessati nel processo di prevenzione. Le indicazioni di questo elaborato non costituiscono l'unico metodo di realizzazione di una valutazione dei rischi, infatti lo stesso obiettivo può essere perseguito e raggiunto con altre metodologie.

Fermo restando i dubbi che permangono sul computo dei lavoratori dai quali discende l'obbligo della stesura del documento di valutazione (Circolare Ministero del lavoro n. 154/96), ci preme sottolineare comunque l'importanza che il datore di lavoro elabori ugualmente un documento di valutazione (senza essere soggetto a obbligo di presentazione dello stesso agli organi di vigilanza); il documento, come risultato di un'analisi condotta in prima persona dal datore di lavoro che si avvale della sua esperienza e conoscenza della specifica realtà aziendale, si può rivelare un utile strumento per consentire una migliore programmazione degli interventi di prevenzione aziendale.

E' indispensabile aggiungere che queste linee guida prendono in considerazione esclusivamente il "rischio residuo", vale a dire il rischio che permane dopo che sul luogo di lavoro sono già state attuate le norme in materia di sicurezza e igiene precedenti al D.Lgs 626/94 (vale a dire DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs 277/91, ecc).

FASI PER LA CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE

Da modulare a seconda della realtà lavorativa:

- ◇ definizione del programma della valutazione dei rischi
- ◇ raccolta delle informazioni (vedi prospetto successivo)
- ◇ individuazione dei fattori di rischio o pericoli
- ◇ individuazione dei lavoratori esposti
- ◇ stima dell'entità delle esposizioni (vedi paragrafi successivi)
- ◇ stima della gravità degli effetti che ne possono derivare
- ◇ stima della probabilità che tali effetti si manifestino
- ◇ verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero degli esposti
- ◇ verifica dell'applicabilità di tali misure
- ◇ definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate
- ◇ verifica dell'idoneità delle misure in atto
- ◇ definizione dei tempi e dei modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione
- ◇ redazione del documento (se obbligatorio)

Al fine di non utilizzare criteri estemporanei e soggettivi nell'operare stime e verifiche, sarebbe opportuno scegliere indicatori che permettano di seguire il processo di miglioramento/riduzione del rischio nel corso degli anni (es. indici infortunistici, infortuni mancati, ecc.) rendendo la valutazione realmente un processo continuo e dinamico.

INFORMAZIONI O FONTI INFORMATIVE

Che possono essere presenti in azienda e possono rivelarsi utili per l'effettuazione della valutazione:

- ◇ denunce di impianti e verifiche periodiche
- ◇ registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
- ◇ schede di sicurezza di sostanze/prodotti/ apparecchiature/impianti
- ◇ schede tecniche e manuali operativi di macchine e impianti
- ◇ risultati di precedenti indagini condotte sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro inclusi verbali di prescrizione degli organi di vigilanza
- ◇ risultati di eventuali misurazioni di igiene industriale (es. valutazione rumore D.Lgs 277/91)
- ◇ casi di malattia professionale, accertati o sospetti, verificatisi in azienda
- ◇ dati sugli infortuni (registro) (considerare la dinamica dell'accaduto)
- ◇ informazioni su eventi accidentali che non hanno prodotto danni alle persone ("infortuni mancati") (considerare la dinamica dell'accaduto)
- ◇ elenco e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori
- ◇ modalità pratiche di fornitura/ manutenzione/ ricambio dei dispositivi di protezione individuale
- ◇ partecipazione a corsi di formazione e addestramento
- ◇ planimetria dei fabbricati e dei terreni
- ◇ eventuali misurazioni ambientali
- ◇ presenza di schede tecniche compilate in riferimento ad altri adempimenti di legge

FATTORI DI RISCHIO E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE (aspetti di base da valutare)

Di seguito vengono definiti (per grandi categorie) i possibili fattori di rischio o pericoli che in agricoltura provocano la maggior parte degli infortuni e la maggior parte delle malattie da lavoro:

1. **caratteristiche del territorio aziendale**
 2. **condizioni igieniche degli ambienti confinati**
 3. **luoghi di lavoro e di passaggio**
 4. **impianti**
 5. **macchine, apparecchi e utensili**
 6. **agenti chimici, gas e vapori**
 7. **polveri minerali e vegetali**
 8. **agenti cancerogeni**
 9. **agenti biologici**
 10. **rumore**
 11. **vibrazioni mano braccio**
 12. **vibrazioni a tutto il corpo**
 13. **radiazioni solari**
 14. **micro - macro clima**
 15. **movimentazione manuale dei carichi e posture**
- Oltre agli interventi di prevenzione sui citati fattori di rischio, il datore di lavoro deve attuare altri provvedimenti, ultimi ma non per importanza, che riguardano:
16. **la formazione professionale e l'informazione** (dei lavoratori, dei loro rappresentanti, dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione dell'azienda)
 17. **i dispositivi di protezione individuali**
 18. **l'organizzazione del lavoro**
 19. **la sorveglianza sanitaria**

ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- ⇒ **individuazione dei fattori di rischio**
- ⇒ **individuazione dei lavoratori esposti ai fattori di rischio**
- ⇒ **stima quali/quantitativa dei rischi**
- ⇒ **valutazione dei rischi** (scelta di priorità di intervento secondo criteri definiti ed espliciti)
- ⇒ **programma delle misure per il miglioramento**

Prima di procedere alla individuazione dei fattori di rischio in modo più puntuale e dettagliato è indispensabile ribadire che le disposizioni del Titolo II "Luoghi di lavoro" del D.Lgs. 626/94 non si applicano "*...ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.*"

Quindi in presenza di un'azienda agricola costituita da un'area edificata e da campi, terreni, ecc. l'area edificata deve presentare i servizi e le caratteristiche necessarie per la sicurezza e l'igiene di tutti gli addetti.

1. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO AZIENDALE

⇒ individuazione dei fattori di rischio

- * pendenze
- * spazi di lavoro
- * capezzagne
- * dislivelli, fosse, terrazze
- * situazione idrogeologica

Tutto ciò al fine di stimare ad esempio possibili esposizioni a:

- ribaltamento dei mezzi
- investimento o schiacciamento dell'operatore
- urto tra i mezzi
- contrasto tra mezzi e piante.

⇒ individuazione dei lavoratori esposti

Indicare il n° e il nominativo di quei lavoratori addetti alle mansioni che si svolgono all'aperto.

⇒ valutazione (stima) del rischio

- ◇ esaminare il registro degli infortuni;
- ◇ esaminare gli eventuali "infortuni mancati";
- ◇ esaminare la situazione dei terreni in cui sono presenti le colture (es. determinare quali sono i terreni con la maggiore pendenza. Definire le zone che presentano rischi particolari quali dislivelli, fosse, terrazze che limitano la sicurezza durante il lavoro, sia in relazione a questo che alle macchine utilizzate);
- ◇ valutare se gli spazi di manovra per le macchine sono sufficienti (es. valutare gli spazi esistenti fra i filari, le capezzagne, ecc.);
- ◇ valutare lo stato di manutenzione delle strade poderali.

⇒ misure per il miglioramento

- programmare gli interventi per migliorare i luoghi di lavoro dove devono operare le macchine (es. manutenzione delle strade poderali e miglioramento dei collegamenti tra i corpi poderali; aumento degli spazi di manovra ai lati delle colture e degli spazi tra i filari; disposizione delle colture in modo da poter effettuare la lavorazione a rittochino);
- adeguare la coltura alla tipologia del terreno;
- segnalare le zone con rischi particolari e prevedere percorsi a minor rischio;
- prevedere che gli eventuali appezzamenti da mettere a riposo o a set aside siano quelli più pendenti;
- in caso di lavorazioni da compiere su terreni a rischio scegliere i mezzi più appropriati.

2. CONDIZIONI IGIENICHE DEGLI AMBIENTI CONFINATI

⇒ individuazione delle caratteristiche degli ambienti di lavoro

- * spazi di lavoro
- * servizi igienico assistenziali
- * illuminazione
- * areazione
- * pulizia

Verificare quali adeguamenti sono necessari ai fini del D.Lgs 626/94 per migliorare le condizioni di lavoro.

I fattori di rischio possono variare rispetto al tipo di attività che viene svolta e all'ambiente, es.: officina meccanica, falegnameria, stalla, cantina, serre, ecc.

⇒ **misure di miglioramento**

- mantenere le condizioni igieniche (tramite opere di manutenzione, pulizia, ecc.)
- predisporre progetti di ristrutturazione o adeguamento alle norme del Titolo II del Dlgs 626/94 nei tempi previsti dallo stesso;
- rispettare le procedure autorizzative (es. concessione edilizia, nuovi insediamenti produttivi, cambio destinazione d'uso, ecc.).

3. LUOGHI DI LAVORO E DI PASSAGGIO

⇒ **individuazione dei fattori di rischio**

- * caratteristiche costruttive e strutturali (con particolare riferimento alla presenza di strutture, coperture, rivestimenti ed altri materiali contenenti amianto) e loro stato di conservazione;
- * vie di circolazione, pavimenti e passaggi, solai
- * posti di lavoro sopraelevati
- * scale
- * porte e portoni, vie e uscite di emergenza

⇒ **valutazione (stima) del rischio**

- ◇ esaminare il registro degli infortuni;
- ◇ esaminare gli eventuali "infortuni mancati";
- ◇ esaminare le caratteristiche costruttive e strutturali degli ambienti confinati (verificare se sono rispettate le procedure autorizzative come concessione edilizia, nuovi insediamenti produttivi, cambio di destinazione d'uso, ecc.);
- ◇ controllare lo stato di igiene dei diversi ambienti (es. superfici calpestabili, pavimenti, scale, ecc.);
- ◇ controllare lo stato di manutenzione dei dispositivi di protezione (es. ringhiere e parapetti per la difesa contro le cadute);
- ◇ valutare se le segnalazioni sono sufficienti ed adeguate;
- ◇ verificare l'assenza di ingombri e ostacoli nelle zone di passaggio;
- ◇ controllare lo stato di conservazione delle strutture, coperture, rivestimenti;
- ◇ verificare la presenza e lo stato di conservazione di eventuali materiali contenenti amianto.

⇒ **programma di miglioramento**

- mantenere puliti e privi di sostanze che possono causare scivolamenti o sviluppo di agenti nocivi tutti i luoghi di lavoro, attraverso una puntuale programmazione degli interventi che devono tendere a migliorare sempre più le condizioni e le abitudini di pulizia e di lavoro;
- controllare periodicamente lo stato di conservazione di tutti i dispositivi di protezione (ad es. le ringhiere ed i parapetti che difendono il lavoratore da possibili cadute), così come verificare lo stato di manutenzione dei luoghi di lavoro in genere, delle strutture, delle coperture, dei rivestimenti (programmare piani di revisione e riparazioni periodiche);
- segnalare adeguatamente dove necessario e ogni qualvolta si determinano, le situazioni di pericolo non eliminabili;
- mantenere prive di ostacoli e ingombri tutte le zone di passaggio, stoccaggio e deposito;

- informare e formare continuamente i lavoratori per migliorare le abitudini di lavoro;
- tenere gli spazi di lavoro ordinati e forniti delle necessarie attrezzature utili a migliorare le abitudini e l'organizzazione del lavoro, anche queste attrezzature ed i materiali devono essere disposti in luoghi specifici di stoccaggio con idonea distribuzione degli stessi;
- programmare piani di bonifica dei materiali contenenti amianto (vedi indirizzi regionali)

Il programma di miglioramento deve essere effettuato in tutti gli ambienti confinati quindi anche nei frantoi, nelle cantine, nei silos, nelle serre, ecc.

4. IMPIANTI

⇒ individuazione dei fattori di rischio

- * In relazione ad esposizioni connesse a incendio, esplosioni, elettrocuzioni, ecc.

⇒ valutazione (stima) del rischio

- ◇ esaminare il registro degli infortuni;
- ◇ esaminare gli eventuali “infortuni mancati”;
- ◇ esaminare gli eventuali dati bibliografici (dati INAIL o altre fonti)
- ◇ considerare le reali condizioni d'uso.

⇒ misure per il miglioramento

- richiedere puntualmente agli organi competenti la verifica periodica degli impianti (es. impianti messa a terra, compressori, mezzi sollevamento, ecc.);
- programmare i controlli periodici dei diversi impianti da parte di tecnici qualificati per adeguarli alle norme di buona tecnica e verificarne il funzionamento, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
- programmare gli eventuali interventi di manutenzione dei dispositivi di sicurezza (es. corrosione paline della messa a terra, ecc.).

5. MACCHINE, APPARECCHI E UTENSILI

⇒ individuazione dei fattori di rischio

- * macchine
- * apparecchi ed utensili
- * impianti di trasformazione

⇒ individuazione degli esposti

Indicare il n° e il nominativo dei lavoratori addetti all'utilizzo di ciascuna macchina, apparecchio e utensile.

⇒ valutazione (stima) del rischio

- ◇ esaminare il registro degli infortuni;
- ◇ esaminare gli eventuali “infortuni mancati”;
- ◇ esaminare gli eventuali dati bibliografici (dati INAIL o altre fonti);
- ◇ considerare le reali condizioni d'uso.

⇒ misure per il miglioramento

- adottare misure di maggior sicurezza sul parco macchine e sugli impianti esistenti (es. nel trattore a ruote, pur munito di telaio di sicurezza o cabina a norma, permane la possibilità di infortunio da ribaltamento, è auspicabile perciò l'adozione di idonee cinture di sicurezza; negli impianti in linea sono presenti protezioni che però hanno un dispositivo di blocco che può essere disattivabile dal lavoratore, è quindi migliorabile adottando dispositivi non eliminabili o manomissibili, ecc.)
- programmare nel tempo la sostituzione del parco macchine, preferendo l'acquisto di macchinari migliori dal punto di vista dell'igiene e sicurezza e muniti di marchio CE (es. meno rumorosi, muniti di cabine con sedili antivibranti, più ergonomici, ecc.);
- programmare la manutenzione delle macchine indicando la periodicità dei controlli da effettuare in azienda o in officina in base alle ore lavorate (es. annuale taratura delle attrezzature utilizzate per i diserbi);
- programmare l'addestramento adeguato e specifico per l'uso idoneo e sicuro delle attrezzature;
- responsabilizzare gli utilizzatori delle macchine a segnalare i guasti e le rotture;
- controllare periodicamente l'efficienza dei dispositivi di protezione (soprattutto per prese di forza, giunti cardanici, ecc.);
- organizzare il lavoro in modo che le macchine e le attrezzature siano utilizzate solo da personale esperto ed idoneo dal punto di vista sanitario, prevedendo intercambiabilità per le lavorazioni particolarmente faticose o prolungate;
- adottare orari di lavoro idonei (es. eseguire i trattamenti antiparassitari la mattina, ecc.).

6. AGENTI CHIMICI, GAS E VAPORI

⇒ **individuazione dei fattori di rischio**

a) prodotti e sostanze d'uso deliberato:

- * prodotti fitosanitari:
 - serre
 - colture in campo
 - conservazione delle derrate

Per i prodotti fitosanitari si suggerisce al datore di lavoro di annotare cronologicamente i trattamenti antiparassitari eseguiti e il nome del prodotto utilizzato.

Ricordiamo che le frasi di rischio riportate in etichetta si riferiscono sia ad effetti acuti immediati, sia ad effetti a lungo termine, a questi ultimi va posta particolare attenzione:

- R40 - Possibilità di effetti irreversibili
- R45 - Può provocare il cancro
- R46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
- R49 - Può provocare il cancro per inalazione
- R60 - Può ridurre la fertilità
- R61 - Può danneggiare i bambini non ancora nati
- R62 - Possibile rischio di ridotta fertilità
- R63 - Possibile rischio per i bambini non ancora nati
- R64 - Possibile rischio per i bambini allattati al seno

- * disinfettanti o battericidi (es. antibiotici)

- * antisettici o batteriostatici per le mucose (cute)(es. fenolo, disinfettanti, detergenti):
 - mungitura meccanica
 - assistenza al parto

* antisettici o batteriostatici per gli ambienti (es. formalina o formaldeide)
ricoveri zootecnici

* disinfestanti chimici (presidi medico chirurgici)
ricoveri zootecnici
depositi alimenti, mangimi
depositi rifiuti
depositi in genere
acque stagnanti
servizi aziendali
(mensa, spogliatoio)

* altre sostanze utilizzate per funzioni varie:
solventi
lubrificanti
coloranti

b) prodotti e sostanze indesiderate (esempi):

prodotti della fermentazione e degradazione biologica delle sostanze organiche:

ammoniaca (NH_3)

idrogeno solforato (H_2S) ricoveri zootecnici

gas nitrosi (NO_2 , N_2O_2) silos

cantina

monossido di carbonio (CO) riscaldamento

fumi da impianti fissi serre

fumi da macchine, attrezzature trattrici

motoseghe

⇒ individuazione degli esposti

Per ciascun gruppo di agente chimico di cui è stata verificata la presenza o l'impiego in azienda occorre individuare n° e nominativo dei soggetti esposti ovvero gli addetti alla manipolazione a qualsiasi titolo degli stessi.

⇒ valutazione (stima) del rischio

◇ registro infortuni (casi di intossicazione acuta);

◇ rilievo di eventuali casi di sospetta o lieve intossicazione;

◇ acquisire la documentazione adeguata (schede di sicurezza di prodotti e sostanze)

Per ciascun prodotto e sostanza di uso deliberato, per le quali è stata verificata una condizione di esposizione dei lavoratori, indicare l'entità del rischio specifico in relazione a:

◇ natura e composizione (principio attivo, coformulanti, stato fisico, frasi di rischio riportate in etichetta, ecc.);

◇ frequenza e durata dell'operazione lavorativa che espone a rischio;

◇ quantitativi stoccati e utilizzati mensilmente;

◇ modalità di esposizione in relazione alle possibili vie di contatto (es. valutare se le vie respiratorie, particolarmente in occasione di esposizioni a sostanze volatili tipo gas e fumiganti, la cute e le mucose sono adeguatamente protette);

◇ modalità di esposizione in relazione alla pericolosità dell'operazione da compiere (es. durante lo stoccaggio delle formulazioni, il trasferimento di queste, la preparazione del prodotto, il

trattamento e l'impiego, la pulizia e manutenzione del macchinario, lo smaltimento dei recipienti, le operazioni di rientro, ecc.);

- ◇ presenza di misure di prevenzione (es. verificare se: sono state definite le procedure da attuare in occasione di operazioni pericolose; è eseguita periodica manutenzione dei mezzi di distribuzione; sono rispettati i campi di impiego e i tempi di rientro in terreni, colture o ambienti trattati quando previsti dai singoli preparati; sono adottate misure di protezione personale in ciascuna fase a rischio; è eseguita una accurata pulizia e manutenzione dei dispositivi di protezione individuali; i dispositivi di protezione individuali sono provvisti di marchio CE o altra certificazione (DIN, UNI, ecc.); i lavoratori sono addestrati al corretto impiego dei dispositivi di protezione individuali: i lavoratori addetti ai trattamenti con prodotti fitosanitari sono muniti di apposito patentino, ecc.)

Per i prodotti e le sostanze indesiderate, per le quali è stata verificata una condizione di esposizione dei lavoratori, valutare l'entità del rischio specifico in relazione a:

- ◇ frequenza e durata dell'operazione lavorativa che espone a rischio;
- ◇ eventuale presenza di misure di prevenzione (ad es. verificare se lo sviluppo di gas e vapori è già prevenuto attraverso frequenti operazioni di pulizia delle stalle; se dove si prevede lo sviluppo di gas e vapori viene assicurato già un idoneo ricambio di aria; se i dispositivi di scarico delle macchine sono posizionati in modo da limitare l'esposizione del conducente ai gas, ecc.).

⇒ **misure per il miglioramento**

- sostituire i prodotti utilizzati con prodotti a minor tossicità;
- migliorare l'aerazione nei locali con possibile sviluppo di agenti nocivi;
- definire le procedure in grado di prevenire lo sviluppo di agenti nocivi (es. pulizia locali, sistemi di stoccaggio e di veicolazione delle deiezioni, ecc.);
- adottare le corrette procedure per effettuazione di ciascuna operazione che esponga a rischio (es. manutenzione dei mezzi, preparazione delle miscele, ecc.);
- addestrare all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuali;
- formare ed informare i lavoratori (es. è auspicabile che i lavoratori frequentino il corso per ottenere il patentino anche se utilizzano prodotti fitosanitari di III° e IV° classe tossicologica);
- adottare idonei dispositivi di scarico;
- controllare periodicamente gli apparecchi di produzione calore.

7. POLVERI MINERALI E VEGETALI

⇒ **individuazione dei fattori di rischio**

- a) polveri inorganiche lavori meccanici della terra
- b) polveri organiche animali (forfora, peli, crini, escrementi, ecc.)
ricoveri zootecnici
(strigliatura, pulizia locali)
- c) polveri organiche vegetali (cereali, foraggi, pollini, ecc.)
silos (movimentazione insilato,
macinazione e preparazione mangimi)
ricoveri zootecnici (alimentazione bestiame)
lavorazioni fiori recisi
- d) miceti ed actinomiceti (vedi anche Parte terza "Agenti biologici")

ricoveri zootecnici (alimentazione bestiame)
silos (movimentazione insilato)
operazioni di vasetteria

e) endotossine batteriche e aflatossine: ricoveri zootecnici (pulizia lettiera e animali)

⇒ **individuazione degli esposti**

Per ciascun tipo di polvere di cui si è verificata la presenza in azienda occorre individuare n° e nominativo dei soggetti esposti (es. addetti alle mansioni sopra indicate, ecc.).

⇒ **valutazione (stima) del rischio**

Per ciascun tipo di polvere per il quale è stata evidenziata una condizione di esposizione dei lavoratori e per ciascuna mansione lavorativa verificare l'entità del rischio specifico in relazione a:

- ◇ fattori climatici sfavorevoli (es. eventuale prevalenza di clima asciutto);
- ◇ sistemi di protezione da polveri (es. verificare se le trattrici hanno cabine dotate di filtro idoneo, sono pressurizzate e climatizzate e se gli impianti fissi hanno idonei sistemi di aspirazione, ecc.);
- ◇ rilievo tra gli addetti di effetti di sensibilizzazione cutanea o respiratoria (dermatiti, asma, ecc.);
- ◇ affaticamento fisico con aumentato carico respiratorio.

⇒ **misure per il miglioramento**

- predisporre idoneo programma di manutenzione, adeguamento e sostituzione dei mezzi meccanici sprovvisti di protezioni adeguate;
- ottimizzare l'areazione nei locali con possibile sviluppo di polveri;
- definire le procedure in grado di prevenire lo sviluppo di polveri (es. adeguate procedure di pulizia locali, ecc);
- predisporre e verificare l'impiego e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuali;
- organizzare il lavoro per la riduzione dei tempi di esposizione;
- formare ed informare i lavoratori (es. addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuali).

8. AGENTI CANCEROGENI

Questo argomento è affrontato in una Parte specifica, poiché è stato oggetto di approfondimento.

9. AGENTI BIOLOGICI

Questo argomento è affrontato in una Parte specifica, poiché è stato oggetto di approfondimento.

10. RUMORE

Questo argomento è affrontato in una Parte specifica, poiché è stato oggetto di indirizzi applicativi ed interpretativi della Giunta regionale toscana, pubblicati nel luglio del 1993, in riferimento al D.Lgs. 277/91 e alla sua applicazione nel settore agricolo e forestale (esposizione discontinua a rumore).

11. VIBRAZIONI MANO - BRACCIO

⇒ **individuazione degli esposti**

Indicazione del n° e nominativo dei lavoratori addetti alle attrezzature

⇒ **valutazione (stima) del rischio**

Per ciascun tipo di attrezzo valutare l'entità del rischio derivante dall'uso di strumenti vibranti, in funzione di:

- ◇ livelli di vibrazioni (espressi come accelerazione ponderata in m/s^2). Tali misure devono risultare dalla certificazione rilasciata dal costruttore se superiore a 2,5 livello d'azione (collaudo effettuato secondo Norme ISO e Dir. CEE 89/392). In assenza di questa certificazione tali livelli possono essere desunti dai dati di letteratura (che possono essere forniti su richiesta dalla Regione Toscana);
- ◇ tempo di impiego medio per lavoratore espresso in ore giorno, giorni anno e anzianità lavorativa nella mansione comportante esposizione a questo rischio;
- ◇ manutenzione (valutare se vengono eseguiti periodici interventi di manutenzione finalizzati alla riduzione del rischio vibrazione) e vetustà del mezzo;
- ◇ eventuale addestramento specifico effettuato;
- ◇ tipo di terreno (es. terreni non lavorati e/o ricchi di scheletro maggior rischio);
- ◇ sinergismo con altri fattori di rischio (es. basse temperature).

⇒ **misure per il miglioramento**

- sostituire le attrezzature più vecchie con modelli con emissione di livelli inferiori di vibrazioni;
- programmare la periodica manutenzione dei mezzi;
- organizzare il lavoro in modo da ridurre i tempi di esposizione nelle operazioni più a rischio (tenuto conto di quanto indicato dalla proposta di direttiva - vedi tabella seguente) e consentire opportune e frequenti pause dal lavoro;
- utilizzare guanti per la difesa da agenti concausali;
- formare ed informare i lavoratori.

Proposta di Direttiva CEE (93/C 77/02 modificata in 94/C 230/03) attualmente in fase di approvazione presso il Consiglio dell'Unione Europea.

Il criterio di riferimento per definire il livello di rischio, conoscendo i livelli di vibrazioni e i tempi di esposizione, considera tre livelli di esposizione:

Livelli	A(8) (m/s²)	Definizioni
Soglia	1	Il valore di esposizione al di sotto del quale non vi è rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori
Azione	2,5	Il valore di esposizione al di sopra del quale devono essere adottati uno o più provvedimenti
Valore limite di esposizione	5	Il valore di esposizione al di sopra del quale il rischio è inaccettabile. Tale valore non deve essere superato e va prevenuto

A(8) (m/s²) valore medio ponderato sulle 8 ore giornaliere in m/s²

Attività a rischio	Azioni
A) Esposizione breve (alcuni min.) ad accelerazione equivalente > 10m/s ²	Riduzione del rischio con priorità all'uso di attrezzature o processi a basse vibrazioni, limitazione della durata di esposizione
B) Esposizione breve (alcuni min.) ad accelerazione equivalente ≥ 20 m/s ²	Notificazione all'autorità responsabile, contrassegno sugli utensili, adozione di misure per controllare il rischio, controllo sanitario sistematico dei lavoratori esposti

12. VIBRAZIONI A TUTTO IL CORPO

⇒ **individuazione degli esposti**

Indicazione del n° e nominativo dei conduttori di mezzi meccanici.

⇒ **valutazione (stima) del rischio**

Per ciascun mezzo valutare l'entità del rischio nelle reali condizioni d'impiego in relazione a:

◇ livelli di WBV dichiarati dal costruttore (es. Dir. CEE 89/392). In assenza di questa certificazione tali livelli possono essere desunti dai dati di letteratura

La tabella raccoglie i livelli medi di WBV prodotti da diversi mezzi meccanici operanti su terreno in pianura, di medio impasto, nelle operazioni colturali più frequenti (rilevamenti effettuati dai Servizi PISLL nella provincia di Grosseto e Pisa - anni '92 - '93)

O.c.	ax	stdx	ay	stdy	az	stdz	A sum	Std sum
1	0.44	0.12	0.47	0.16	0.56	0.14	1.09	0.21
2	0.35	0.18	0.32	0.17	0.48	0.28	0.84	0.36
3	0.40	0.17	0.35	0.10	0.68	0.37	1.04	0.38
4	0.26	0.08	0.29	0.15	0.42	0.14	0.71	0.25
5	0.29	0.11	0.28	0.10	0.53	0.25	0.70	0.09
6	0.32	0.13	0.29	0.14	0.85	0.28	1.09	0.26
7	0.39	0.11	0.42	0.06	0.78	0.09	1.14	0.15
8	0.23	0.05	0.22	0.05	0.43	0.12	0.61	0.16
9	0.34	0.10	0.43	0.17	0.43	0.07	0.90	0.26

Legenda:

O.c. Operazioni colturali :

1. Aratura **2.** Lavoraz. terreno **3.** Concimazione **4.** Semina
5. Diserbo **6.** Trasferimenti **7.** Raccolta barbabietola **8.** Mietitrebbiatura
9. Allevamenti

a accelerazioni

asum accelerazione complessiva risultante dalla sommatoria dei valori riscontrati sui singoli assi x, y, z

std deviazione standard

- ◇ durata dell'esposizione media giornaliera per lavoratore
- ◇ presenza di sedili antivibranti;
- ◇ manutenzione (es. valutare se vengono eseguiti periodici interventi di manutenzione dei mezzi meccanici, ecc.) e vetustà dei mezzi;
- ◇ attività colturali prevalenti;
- ◇ interferenza con altri fattori di rischio (es. posture incongrue protratte, basse temperature, ecc.).

⇒ misure per il miglioramento

- programmare la sostituzione delle macchine in uso con modelli che producono un livello minore di vibrazioni;
- adeguare i sedili di guida alla Dir. CEE 764/78 e successive norme relative;
- programmare la manutenzione dei mezzi;
- organizzare il lavoro in modo da ridurre i tempi di esposizione nelle operazioni più a rischio (in conformità a quanto indicato nella proposta di Direttiva CEE sulle vibrazioni a tutto il corpo - vedi tabella) e consentire opportune pause di riposo comportanti cambiamenti delle posture;
- formare ed informare i lavoratori.

Proposta di Direttiva CEE su WBV

Livelli	A(8) (m/s ²)	Definizioni
Soglia	0,25	Il valore di esposizione al di sotto del quale non vi è rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori
Azione	0,5	Il valore di esposizione al di sopra del quale devono essere adottati uno o più provvedimenti
Valore limite di esposizione	0,7	Il valore di esposizione al di sopra del quale il rischio è inaccettabile. Tale valore non deve essere superato e va prevenuto.

13. RADIAZIONI SOLARI

⇒ **individuazione degli esposti**

Indicare n°. e nominativo dei lavoratori particolarmente esposti in quanto dediti a operazioni prolungate in pieno campo nella stagione estiva.

⇒ **valutazione del rischio**

Valutare l'entità del rischio considerando come fattori:

- ◇ tempi di permanenza dei lavoratori nelle condizioni suddette;
- ◇ coesistenza di ulteriori elementi di rischio cutaneo (irritanti chimici, allergeni potenziali, ecc);
- ◇ incidenza di eventuali patologie cutanee croniche o oculari recidivanti già verificatisi;
- ◇ organizzazione del lavoro;
- ◇ indumenti lavorativi.

⇒ **misure per il miglioramento**

Provvedimenti fondamentali:

- limitare il più possibile i tempi di esposizione;
- adottare gli adeguati indumenti e mezzi personali di protezione (copricapo a larghe tese, occhiali con lenti scure e a vetri spessi in grado di assorbire UV-A UV-B, indumenti, ecc.) e/o ripari (teli ombreggianti, ecc.);
- formare ed informare i lavoratori.

14. MICRO - MACROCLIMA

⇒ **individuazione dei fattori di rischio**

Condizioni di temperatura, umidità, ventilazione sfavorevoli in ambiente confinato (microclima) e non (macroclima).

⇒ **individuazione degli esposti**

Indicare n°. e nominativo dei lavoratori a maggior esposizione in quanto dediti a operazioni prolungate in condizioni microclimatiche (serre, magazzini frigoriferi, macchine operatrici, stalle, ecc) e macroclimatiche (campo aperto, bosco, ecc) sfavorevoli.

⇒ **valutazione del rischio**

Verifica delle condizioni di esposizione al pericolo (o fattore di rischio) in funzione di:

- ◇ condizioni climatiche tipiche della località considerata;
- ◇ tempi di permanenza dei lavoratori nelle condizioni suddette;
- ◇ dotazione degli stessi di adeguati mezzi personali di protezione;
- ◇ misure dei parametri microclimatici fondamentali (es. temperatura ambiente, umidità relativa, velocità dell'aria). Per il lavoro in ambienti confinati in evidente condizione di disagio dovranno prevedersi misure ulteriori;
- ◇ fatica fisica;
- ◇ esistenza/distanze ripari, abitazioni, posti di ristoro.

⇒ **misure di miglioramento**

Provvedimenti fondamentali:

- limitare opportunamente i tempi di esposizione a fattori micro e macroclimatici sfavorevoli;
- dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro;
- apprestare idonei locali e/o ripari per il ristoro degli addetti;
- organizzare il lavoro con distribuzione opportuna di pause e diversificazione delle mansioni;
- formare ed informare i lavoratori.

15. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

⇒ **individuazione dei fattori di rischio**

Compiti che comportano una movimentazione manuale dei carichi (presenza di uno o più elementi di rischio riportati nell'allegato VI del D.Lgs. 626/94)

⇒ **individuazione degli esposti**

Individuare il n°. e nominativo dei lavoratori che compiono operazioni che comportano movimentazione manuale dei carichi.

⇒ **valutazione del rischio**

A tale riguardo si ritiene valida la procedura di calcolo NIOSH - USA (National Institute of Occupational Safety and Health) per la valutazione di azioni di sollevamento.

L'agricoltura è condizionata dal fatto che spesso esistono situazioni dove il carico ha contenuto instabile ed esistono condizioni microclimatiche sfavorevoli.

L'applicazione delle tabelle di calcolo per azioni di spinta, tiro e trasporto di carichi risulta altrettanto problematica in quanto quasi sempre in agricoltura le suddette azioni avvengono su terreno sconnesso e, comunque, non regolare.

Si ritiene tuttavia utile applicare le suddette procedure di calcolo tenendo presente che risultano tendenzialmente sovrastimati i relativi carichi consigliati, soprattutto allo scopo di documentare in progress un lavoro di bonifica aziendale che si proponga di ridurre programmaticamente per obiettivi sempre più tendenti al livello ottimale (cioè al minimo) il rischio in questione.

⇒ misure di miglioramento

- favorire, ove possibile, la sostituzione dell'intervento manuale del lavoratore con la messa in opera di macchinari adeguati allo scopo ed all'ambiente in cui devono operare: paranchi, ganci di carico, apparecchi di sollevamento in genere, carrelli su ruote a trazione elettrica, meccanica, nastri trasportatori;
- laddove ciò non fosse possibile, adottare misure di ausiliazione degli stessi processi e/o adeguate misure organizzative per il massimo contenimento del rischio (es. attraverso l'uso di semplici piani inclinati), compiere l'azione tra più addetti, diminuirne la frequenza;
- programmare miglioramenti strutturali di zone, pavimenti e percorsi sui quali avviene la movimentazione;
- predisporre accorgimenti e procedure per un corretto uso della forza manuale;
- organizzare il lavoro (vedi allegato VI D.Lgs. 626/94);
- informare e formare (art. 49) i lavoratori. Per alcuni versi ciò si struttura come un vero e proprio addestramento al corretto svolgimento delle specifiche manovre di movimentazione manuale.

16. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'INFORMAZIONE

(artt. 21 e 22 D.Lgs. 626/94)

In seguito alla valutazione dei rischi eseguita il datore di lavoro deve:

- informare i lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'azienda agricola in generale e nello specifico delle varie mansioni;
- fornire indicazioni agli operai sulle misure di sicurezza adottate in relazione ai rischi valutati, con particolare riferimento alle procedure di pronto soccorso e di evacuazione;
- formare adeguatamente i lavoratori in caso di assunzione di nuovo personale o cambiamento di mansione sui rischi connessi alla mansione che dovranno svolgere;
- ripetere l'attività di formazione in caso di introduzione di nuove attrezzature e variazione dei fattori di rischio;
- formare in modo particolare il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza ed i lavoratori addetti al pronto soccorso e prevenzione incendi.

Nel documento predisposto dal datore di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 626/94 dovrà pertanto essere indicato il programma di formazione ed informazione dei lavoratori (con specificato gli argomenti trattati durante i corsi e il periodo di esecuzione di questi) in relazione ai rischi emersi dalla stessa valutazione ed in merito agli interventi di prevenzione programmati.

Per definire i tempi e le modalità necessari per lo svolgimento del programma di formazione il datore di lavoro deve garantire il rispetto degli accordi tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria, qualora presenti.

17. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuali il datore di lavoro deve:

- ◇ a seguito della valutazione dei rischi individuare i dispositivi adatti;
- ◇ valutare i dispositivi presenti sul mercato per effettuare la migliore scelta;
- ◇ aggiornare continuamente le scelte fatte;
- ◇ mantenere in efficienza i dispositivi;
- ◇ fornire le informazioni ai lavoratori;
- ◇ addestrare i lavoratori al loro uso;
- ◇ destinare i dispositivi per ogni singolo lavoratore.

Dal documento elaborato deve emergere che tali obblighi sono stati soddisfatti, indicando soprattutto:

- ◇ i motivi per cui si ricorre ai dispositivi di protezione individuali invece che ad interventi di prevenzione collettivi;
- ◇ i criteri di scelta degli stessi (scelta che ricordiamo deve essere concordata con i lavoratori);
- ◇ il programma di manutenzione degli stessi;
- ◇ la consegna ai vari lavoratori.

Per l'uso delle maschere o dei caschi di protezione da utilizzare durante l'impiego dei fitosanitari, deve essere programmato un intervento di addestramento specifico degli operai interessati.

18. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'organizzazione del lavoro è una componente fondamentale nella corretta gestione della prevenzione in quanto concorre, insieme alla formazione, a favorire lo sviluppo delle capacità e della professionalità del lavoratore, mirando ad una sua sempre maggiore responsabilizzazione.

Una buona organizzazione del lavoro deve anche stimolare, quanto più possibile, la partecipazione positiva e responsabile dei lavoratori sulle attività di prevenzione. La maggior parte delle misure di prevenzione e protezione infatti può fallire se i lavoratori non si sentono partecipi e motivati.

Gli aspetti da considerare sono:

- * le caratteristiche strutturali della manodopera (es. valutare se sono presenti avventizi, pendolari, lavoratori immigrati, ecc) e le modalità di assunzione;
- * le gerarchie aziendali;
- * i sistemi di programmazione del lavoro, ritmi, orari e turni;
- * le condizioni socio culturali di integrazione fra le diverse figure lavorative;
- * la presenza di servizi particolari all'interno dell'azienda (es. se ci sono dormitori, mense, ecc.)
- * la tipologia e la valenza dei sistemi informativi e formativi;
- * le eventuali fonti di disagio e di malessere.

⇒ Individuazione di gruppi di lavoratori

Indicare n°. e nominativi di eventuali lavoratori che devono far fronte a particolari problemi.

⇒ Misure di miglioramento

Il datore di lavoro deve fondamentalemente:

- stabilire idonei ed efficaci sistemi di comunicazione con i lavoratori di diversa etnia attraverso mezzi di informazione appositi, sistemi di interpretariato, manuali operativi in lingua madre, opuscoli elementari con indicazioni di vocaboli fondamentali, ecc.;
- garantire servizi adeguati atti a tutelare la dignità ed il rispetto della persona;

- adeguare gli orari di lavoro, i turni e i ritmi in modo da migliorare l'organizzazione del lavoro ai fini della tutela della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori.

19. LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Tra le novità di rilievo del D.Lgs. 626/94 vi è l'estensione degli obblighi in tema di igiene e sicurezza, compreso quello della sorveglianza sanitaria, a tutti i settori lavorativi compresa l'agricoltura.

Tra le misure generali di tutela l'art. 3 prevede alla lettera l) il "*controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici*".

Come precisa l'art. 16 la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi "previsti dalla normativa vigente", ciò è senza dubbio riferito a quanto previsto dal D.Lgs.277/91, limitatamente alle situazioni che espongono a piombo, amianto e rumore e a ciò che emerge nei titoli specifici del D.Lgs. 626/94 (Tit. V - movimentazione manuale dei carichi, Tit. VI - uso di attrezzature munite di videoterminali, Tit. VII - agenti cancerogeni, Tit. VIII - agenti biologici), nonché alle norme per fanciulli e adolescenti (L: 977/67).

L'applicazione della norma esaminata non può tuttavia rispondere alle esigenze di tutela della salute in agricoltura, poiché restano esclusi i lavoratori agricoli esposti a rischi diversi da quelli indicati in dette norme.

Ad esempio la tabella allegata all'art. 33 del DPR 303/56 contiene alcuni fattori di rischio lavorativo di interesse anche agricolo quali:

punto 7	"fosforo e composti"
" 9	"mercurio, amalgame e composti"
" 18	"acido cianidrico e composti"
" 20	"cloropicrina"
" 28	"solfo di carbonio"
" 34	"fenoli, tiofenoli e cresoli"

per i quali è prevista la visita medica dei lavoratori esposti, qualora tale lavoro assuma "carattere professionale o di lavorazione industriale". In alcuni casi viene espressamente citata la dizione "lavoratori addetti alla distruzione dei parassiti nocivi in agricoltura".

Tutto ciò è sicuramente riconducibile al lavoro che viene svolto dagli addetti ai trattamenti antiparassitari in agricoltura, che eseguono tali operazioni in maniera non occasionale (attività industriale: contoterzisti).

Inoltre il DPR 336/94 "Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura" elenca gli agenti fisici e chimici in grado di indurre malattie negli esposti, per i quali l'organo di vigilanza può, a norma dell'art. 34 del DPR 303/56 (ricordiamo che a seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 626/94 - art. 33 la definizione del Titolo II del DPR 303/56 da "Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali" diventa "Disposizioni particolari"), disporre l'esecuzione delle visite mediche se le condizioni in cui si svolge il lavoro sono ritenute pregiudizievoli per la salute.

Ricordiamo anche la potenzialità di quanto previsto nell'art. 17 lett. i) del D.Lgs. 626/94 che consente al lavoratore di richiedere al medico competente una visita medica per quei rischi professionali che possono essere emersi durante la valutazione e che non sono contemplati dalla normativa vigente.

Si desume quindi come, una volta valutato il rischio, la sorveglianza sanitaria possa essere estesa a particolari gruppi di lavoratori dell'agricoltura, dando attuazione anche ad altri strumenti normativi quali ad esempio i contratti collettivi nazionali ed eventualmente provinciali.

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI E DEI FANCIULLI

Durante il processo di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve considerare tutti gli aspetti legati alla salute dei lavoratori, curando in particolare la salute riproduttiva e la giovane età dei soggetti.

Per quanto riguarda la tutela delle lavoratrici madri i provvedimenti legislativi sono la L. n. 860 del 26.08.1950 “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”, la L. n. 1204 del 30.12.1971 corredata dal DPR n. 1026 del 25.11.1976 “Regolamento di esecuzione della L. n. 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri”.

In base all’art. 1 della L. 1204/71 le norme protettive della maternità si applicano alle lavoratrici che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti delle amministrazioni dello stato, anche in ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici. La L. 1204/71 oltre a determinare i principi generali tra cui il trattamento economico e il divieto di licenziamento, fissa i termini per l’astensione obbligatoria dal lavoro ante e post partum, vietando di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre successivi.

La legge vieta inoltre l’impiego di queste lavoratrici per svolgere operazioni pregiudizievoli per la salute. In particolare l’art. 3 della L. 1204/71 vieta di adibire le lavoratrici in periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto ad operazioni di trasporto e di sollevamento dei pesi, nonché a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.

L’obbligo di rispettare tale divieto per il datore di lavoro sorge dal momento della presentazione del certificato medico attestante lo stato di gestazione.

Quindi le lavoratrici madri non possono:

- trasportare pesi sia a braccia che a spalle, sia con carretti con ruote su strada o su guida
- sollevare pesi, compreso il carico e lo scarico ed ogni altra prestazione connessa
- effettuare lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (elenco art. 5 del DPR 1026/76).

Le lavoratrici occupate in agricoltura e nell’allevamento degli animali possono essere esposte ad una molteplicità di fattori di rischio di natura fisica, chimica e biologica, in particolare durante le mansioni di:

- preparazione del terreno
- preparazione della miscela per i trattamenti antiparassitari
- assistenza e/o esecuzione degli stessi
- mansioni di rientro in coltura trattata
- preparazione dei mangimi
- alimentazione del bestiame
- mungitura
- governo di animali al pascolo
- igiene delle stalle e degli animali
- rinnovo della lettiera
- assistenza al parto e riproduzione

Dato che possono sussistere condizioni di lavoro od ambientali che diano origine alla necessità di vietare lavori anche non espressamente previsti dall’elenco, la legge dispone che l’Ispettorato del lavoro (ed a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 58 dell’8.2.1993 anche le regioni e per esse le Unità sanitarie locali), previo accertamento, possa disporre che la lavoratrice madre venga spostata ad altra mansione. Qualora lo spostamento ad altre mansioni risulti impossibile può essere disposta l’interdizione dal lavoro per il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria.

Per la tutela di fanciulli e adolescenti l’art. 5 della L. n. 977 del 5.10.1967 dispone il divieto di adibirli a determinati lavori pericolosi ed insalubri che, per quanto riguarda l’agricoltura, sono:

- lavori comportanti manipolazione e applicazione di fitosanitari

- lavori in risaia
- lavori nei magazzini frigoriferi
- accesso ai locali delle cantine di fermentazione dal 1 settembre al 30 novembre, ai silos, cisterne, serbatoi, pozzi o fosse settiche ed altri ambienti confinati
- condotta e manutenzione dei veicoli di trasporto e macchine operatrici con propulsione meccanica, agganciamento di rimorchi, di attrezzi o di utensili ai trattori agricoli
- condotta e governo di tori e stalloni
- legaggio ed abbattimento degli alberi, maneggio e trasporto dei tronchi.

ALLEGATO A - DATI AZIENDA

Di seguito riportiamo un esempio di scheda per la raccolta di tutti i dati aziendali, utili ai fini della stesura del documento di valutazione.

Ricordiamo che il documento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs 626/94, deve contenere:

- Inquadramento dell'azienda (anagrafe aziendale)
- Individuazione accurata dei fattori di rischio nel rispetto delle norme vigenti (documentazione specifica dell'azienda)
- Programma di miglioramento dell'azienda - Formazione e informazione
- Verifica a cadenze periodiche del programma di cui sopra

Data compilazione

a) notizie generali

Ragione sociale

Indirizzo azienda

Comune. CAP. Telefono.

Codice fiscale Partita IVA.

Indirizzo sede legale (se diverso dall'indirizzo azienda)

.....

Comune. CAP. Telefono.

Datore di lavoro

Nato a. il

Residente.

Dirigente/preposto dell'Unità Produttiva

Qualifica

Nato a. il

Residente

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Qualifica.

Nato a. il

Residente.

Medico competente (se previsto).

Nato a. il

Residente.

Rappresentante dei lavoratori

Qualifica.

Nato a il

Residente

Addetto Servizio Antincendio

Qualifica

Nato a il

Addetto Pronto Soccorso

Qualifica

Nato a il

b) forma di conduzione

- * Conduzione diretta del coltivatore
 - con solo manodopera familiare
 - con manodopera familiare prevalente
 - con manodopera extrafamiliare prevalente
- * Conduzione con salariati
 - e/o compartecipanti (in economia)
- * Altra forma di conduzione (specificare)

c) contoterzismo

Operazioni effettuate in azienda da contoterzisti e/o ditte esterne:

- Aratura
- Semina
- Raccolta meccanica
- Trattamenti antiparassitari
- Disinfestazione
- Affidamento completo
- Manutenzione - sistemazione fossi, scoline,
- Altro(specificare).....

Operazioni effettuate in altre aziende agricole utilizzando mezzi meccanici di proprietà/comproprietà:

- Aratura
- Semina
- Raccolta meccanica
- Trattamenti antiparassitari
- Disinfestazione
- Affidamento completo
- Manutenzione - sistemazione fossi, scoline,
- Altro (specificare).....

d) fabbricati e impianti

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Cantina | <input type="checkbox"/> Silos | <input type="checkbox"/> Essiccatoio |
| <input type="checkbox"/> Stalla | <input type="checkbox"/> Magazzino | <input type="checkbox"/> Deposito fitosanitari |
| <input type="checkbox"/> Caseificio | <input type="checkbox"/> Frantoio | <input type="checkbox"/> Fienile |
| <input type="checkbox"/> Rimessa | <input type="checkbox"/> Molino | <input type="checkbox"/> Serra |
| <input type="checkbox"/> Altro..... | | |

e) manodopera aziendale

Addetti	Maschi		Femmine	
	Tempo indet.	Tempo deter.	Tempo indet.	Tempo deter.
Familiari (incluso titolare)				
Impiegati				
Operai				

Sul totale addetti sono presenti n lavoratori extracomunitari

Sul totale addetti sono presenti n avventizi che lavorano per più di 100 giornate

Mansione	Maschi	Femmine	Totale
Operaio generico			
Trattorista			
Cantiniere			
Meccanico			
Stalliere			
Fattore			
Altro (specificare)			

f) piano colturale dell'anno 20.....

Superficie aziendale ha

Superficie agricola utilizzabile ha.....

N° corpi aziendali.....

Tipo coltura		Ha coltivati
Coltivazioni erbacee	Colza Foraggi Girasole Grano Mais Orzo Pascoli Soia Ortaggi Tabacco Barbabietola Altro:
Coltivazioni arboree	Vite Olivo Frutteto:..... Piante ornamentali. - in terra..... - in vaso..... Fiori:..... Ortaggi:..... Altro:.....
Coltivazioni protette (specificare serre, tunnel)
Vivaio	Alto fusto:..... Vasetteria:..... Altro:
Coltivazioni boschive	Pioppo Bosco ceduo..... Altro:.....
Altre:.....

g) allevamenti

Tipo di allevamento	N° di capi	Sistema di allevamento(*)
Bovini - latte - carne
Suini		
Equini		
Caprini		
Ovini		
Pollame - uova - carne
Tacchini		
Conigli		
Altro		

(*) SF = Stabulazione fissa SB = Semibrado
 SL = Stabulazione libera B = Brado

h) elenco macchine

Tipo(*)	Marca	Modello	Cabina	Cingoli o ruote	Anno immatr
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

(*) Per tipo si intende tipo di macchina Es. trattrice, mietitrebbiatrice, ecc.

i) elenco attrezzi trainati

Tipo (*)	Marca	Modello	Anno immatr.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

(*) Per tipo si intende il tipo di attrezzo Es. erpice, frangizolle, ecc